

**Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 30293 del 31/10/2023 (Rv. 669351 - 01)**

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennizzo corrisposto dall'INAIL - Detrazione dal credito risarcitorio - Criterio per poste omogenee - Esclusione - Criterio per poste identiche - Applicabilità.

In tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l'INAIL) devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30293 del 31/10/2023 (Rv. 669351 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2043